Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 81 del 4 aprile 1941 - XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. **176.**

Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 176.

Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costituzione del Monte-pensioni e contributi.

CAPO I.

Costituzione del Monte-pensioni.

Art. 1.

Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalità giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede alle pensioni ed alle indennità a favore degli insegnanti delle scuole pubbliche elementari e delle altre categorie di iscritti indicate negli articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle loro vedove e dei loro orfani.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse del Monte-pensioni.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione del Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni è considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo del Monte-pensioni, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.

Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sarà rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.

Art. 4.

Le entrate del Monte-pensioni sono costituite:

a) dai contributi degli insegnanti;

b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte;

c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette;

d) dai versamenti volontari;

e) dalle penalità e indennità di mora contemplate dal presente Ordinamento;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

g) dagli interessi sulle attività del Monte-pensioni.

Art. 5.

Il patrimonio netto del Monte-pensioni è ripartito:

1) nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti al Monte in servizio e in pensione e delle loro famiglie;

2) nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

CAPO II.

Iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 6.

Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:

a) gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche, mantenute dai Comuni e dallo Stato e di quelle mantenute da altri Enti che siano riconosciute a sgravio dei Comuni o dello Stato, ovvero parificate;

b) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con un importo di non meno di lire cinquemila di rendita fino al 31 dicembre 1940-XIX e di almeno lire venticinquemila di entrate effettive ordinarie dal 1° gennaio 1941-XIX, in poi, salvo il disposto del comma secondo del successivo articolo 12 del presente Ordinamento;

c) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

d) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

e) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

f) dal 15 gennaio 1914 gli insegnanti delle scuole elementari, le direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia della Libia, eccettuati soltanto i coadiutori, le coadiutrici, gli insegnanti arabi musulmani, e gli insegnanti che abbiano conservato il diritto al trattamento di riposo a carico dello Stato o che siano assicurati presso l'Istituto nazionale delle

assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, per il periodo in cui l'assicurazione abbia avuto effetto;

g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, fino alla loro trasformazione in scuole rurali di Stato;

h) dal 17 febbraio 1924-II i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;

i) dal 1° luglio 1924-II gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera *l*), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'ex-impero austro-ungarico;

l) dal 22 aprile 1925-III, gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali della cessata amministrazione di Fiume;

m) gli insegnanti di nazionalità italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'articolo 1 del R. decreto 20 maggio 1926-IV, n. 1259;

n) dal 3 ottobre 1936-XIV gli insegnanti del ruolo coloniale di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737; e quelli delle scuole parificate di cui all'articolo 61 del R. decreto-legge medesimo.

Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, anche a titolo di comando, continuano ad essere obbligatoriamente iscritti al Monte-pensioni durante tutto il periodo in cui rimangono alle dipendenze del Ministero predetto.

Art. 7.

Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

a) dal 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali con una rendita minore di lire cinquemila fino al 31 dicembre 1940-XIX e un importo di entrate effettive ordinarie minore di lire venticinquemila dal 1° gennaio 1941-XIX in poi;

b) dal 1° gennaio 1927-V, gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola elementare amministrate dai Comuni o dai Patronati scolastici contemplati dall'articolo 219 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e passati alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla ai sensi dei Regi decreti 17 marzo 1930-VIII, n. 394 e 12 luglio 1934-XII, n. 1312, e successivamente del Partito Nazionale Fascista (Gioventù Italiana del Littorio) dal 29 ottobre 1937-XVI, in forza del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 310, nonchè nelle istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, previste dagli ordinamenti scolastici speciali riguardanti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana;

c) dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi Provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte-pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV presso Comuni con regolamento speciale di pensione.

CAPO III.

Contributi dovuti al Monte-pensioni.

Art. 8.

Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attività di servizio, è determinato nella misura di 8 centesimi dell'ammontare del rispettivo stipendio effettivo e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, salvo il disposto dei successivi articoli 10 e 11.

Gli Enti corrispondono, a favore del Monte-pensioni, un contributo nella misura di 8 centesimi dei predetti stipendi ed assegni, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 10, 11, 12, comma secondo, 13 e 16.

Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti è dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti.

Art. 9.

Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.

Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere *f*) e *n*) e nel secondo comma del precedente articolo 6.

Art. 10.

Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo 8 sull'importo dello stipendio, dell'indennità di residenza e degli assegni in natura, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a lire 500 annue; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di lire 500 il contributo viene commisurato su questa somma.

Gli asili d'infanzia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilità e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del 1° gennaio 1916.

Art. 11.

Durante l'aspettativa per motivi di salute è dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Durante il tempo trascorso in disponibilità i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dal-

l'insegnante all'atto del collocamento in disponibilità; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Art. 12.

Gli asili d'infanzia costituiti in ente morale aventi un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono soggetti al contributo complessivo del 16 per cento, salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 10 e salvo il diritto di rivalsa di cui all'articolo 8.

Sono esonerati da ogni contributo gli asili anzidetti che si valgano di insegnanti già iscritti al Monte-pensioni.

Hanno facoltà di assoggettarvisi gli asili che non raggiungano l'importo di entrate effettive sopraindicato.

Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte-pensioni possono far parte dell'Istituto pagando un contributo pari a 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati negli articoli 10 e 16 del presente Ordinamento.

Art. 13.

I Comuni e i Patronati scolastici, di cui al precedente articolo 7, lettera *b*) e i Ministeri degli affari esteri e dell'Africa Italiana hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie ed ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche gestite dagli Enti medesimi.

Gli Enti sopraindicati che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite dai sopraindicati Enti i quali non si avvalgano della facoltà di cui sopra, possono iscriversi al Monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'Ente.

Art. 14.

Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.

Art. 15.

L'iscrizione facoltativa da parte dell'insegnante e dell'Ente è irrevocabile ed ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni.

Qualora l'Ente o l'insegnante lo richieda, può essere consentita l'iscrizione retroattiva per non più di due anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'insegnante, che per effetto dell'iscrizione facoltativa abbia assunto l'onere del duplice contributo, ha facoltà di chiedere la cessazione dell'iscrizione stessa con effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni. In tal caso, qualora egli non sia contemporaneamente iscritto al Monte-pensioni per altro servizio, può chiedere la liquidazione dell'indennità o della pensione rispettivamente previste dalla lettera *a*) del successivo articolo 35 e dalla lettera *a*) del successivo articolo 36, sempreché abbia compiuto il periodo minimo di servizio stabilito in detti articoli.

Art. 16.

Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire è calcolata per dieci lire; in caso diverso non è calcolata.

Art. 17.

E' data facoltà all'insegnante iscritto, all'Ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire direttamente al Monte-pensioni versamenti volontari, da accreditarsi allo insegnante in apposito conto individuale con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dal Monte pensioni.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto al Monte-pensioni.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito con i depositi volontari o parte di esso, sia trasformato, mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al presente Ordinamento, in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 24 e non riversibile alla vedova o agli orfani

CAPO IV.

Riscossione dei contributi e ricorsi.

Art. 18.

I Regi Provveditorati agli studi, sugli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione e sugli assegni d'aspettativa dovuti agli insegnanti tutti delle scuole di Stato comprese nella rispettiva loro circoscrizione, provvedono alla ritenuta del contributo personale in ragione dell'8 per cento e dispongono mensilmente per il relativo versamento a favore del Monte-pensioni.

Dispongono contemporaneamente per il versamento, a favore dell'Istituto stesso, del contributo a loro carico nella misura dell'8 per cento sulla somma degli stipendi ed assegni predetti e del 16 per cento sulla differenza tra l'importo totale degli assegni corrisposti agli insegnanti in aspettativa per motivi di salute e l'importo totale degli stipendi ed altri assegni utili a pensione che gli insegnanti medesimi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio attivo.

Al 30 giugno di ogni anno provvedono poi per il versamento della differenza tra la somma dei contributi di cui ai due commi precedenti e il complessivo contributo 16 per cento sull'importo della somma totale stanziata per stipendi ed altri assegni utili a pensione per tutti i posti di insegnante compresi nel ruolo provinciale e i pagamenti effettivamente disposti durante l'anno finanziario a favore dei maestri appartenenti al detto ruolo.

Le stesse norme si applicano a cura del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi dei contributi dovuti dai Ministeri medesimi e dagli insegnanti di cui rispettivamente alla lettera *n*) ed all'ultimo comma del precedente articolo 6.

Art. 19.

Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi Provveditorati agli studi compilano, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti per l'anno successivo dai Comuni che mantengono scuole elementari, asili infantili o scuole speciali, da altri Enti che mantengono scuole elementari parificate, dai Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, dagli asili d'infanzia eretti in ente morale e dai Patronati scolastici, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti soggetti obbligatoriamente o facoltativamente al Monte-pensioni, e lo trasmettono entro il mese di dicembre alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza che lo esamina e dispone per le eventuali rettifiche.

In corrispondenza al detto elenco generale e tenuto conto delle eventuali rettifiche disposte dalla Direzione generale predetta, entro il mese di aprile viene emesso un ruolo generale che è spedito all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti, per le partite che li riguardano, contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dal Regio Provveditorato agli studi gli estratti degli elenchi, comunicano agli insegnanti interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dal Provveditorato agli studi siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell' estratto, debbono comunicare al Provveditorato agli studi la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni sulle quali il minor contributo è stato applicato.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, il Regio Provveditorato agli studi, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti e ne fa oggetto di segnalazione al Monte-pensioni per l'eventuale applicazione degli interessi di mora.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del Monte-pensioni gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

Art. 20.

Se l'amministrazione del Comune non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, l'esattore comunale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione di ogni altro Ente contemplato nel precedente articolo non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio del Monte-pensioni.

Quando, nei riguardi degli asili d'infanzia eretti in ente morale e dei Patronati scolastici sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti al Monte-pensioni, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decaduti gli Enti predetti dall'iscrizione al Monte-pensioni.

In tale caso gli insegnanti hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti al Monte-pensioni, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui alla lettera *a*) del successivo articolo 35 o la pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 36.

Gli Enti soggetti all'iscrizione al Monte-pensioni, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi al Monte-pensioni.

Gli elenchi dei debitori morosi sono trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 25 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, comprendendovi l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino alla fine del penultimo mese precedente a ciascun elenco.

Art. 21.

Le disposizioni dei precedenti articoli dal 18 al 20, concernenti i contributi dovuti al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1942-XX in poi, entrano in vigore dalla data medesima, ferme restando nei riguardi dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1941-XX, le disposizioni del Testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707.

Art. 22.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Africa Italiana compilano gli elenchi generali per la liquidazione dei contributi dovuti al Monte-pensioni per le scuole elementari parificate, per gli asili d'infanzia e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie delle scuole elementari e parascolastiche, contemplati dai rispettivi ordinamenti scolastici e per i relativi insegnanti e li inviano, entro

il mese di aprile dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che provvede alla riscossione mediante ruoli emessi direttamente a carico dei Ministeri predetti, salvo a questi il diritto di rivalsa verso gli Enti e gli insegnanti per i contributi a loro carico.

Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Art. 23.

I ricorsi concernenti la iscrizione al Monte-pensioni e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli insegnanti, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso ai Ministri per l'educazione nazionale, per gli affari esteri, o per l'Africa Italiana, secondo che trattisi di insegnanti o di Enti da essi rispettivamente dipendenti o vigilati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro competente, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

Art. 24.

Le pensioni dirette corrisposte dal Monte-pensioni sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore dell'Istituto medesimo.

CAPO V.

Impiego dei fondi del Monte-pensioni.

Art. 25.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate del Monte-pensioni per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano al Monte-pensioni, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse del Monte-pensioni, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

Indennità e pensioni

CAPO I.

Servizi utili agli effetti degli assegni di riposo.

Art. 26.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennità.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.

Art. 27.

Agli effetti del presente Ordinamento si sommano tutti i servizi utili successivamente prestati nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, sia nelle scuole elementari, mantenute dalla Stato o dai Comuni o parificate, sia negli Asili d'infanzia o scuole materne, sia nei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, sia nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola o parascolastiche, di cui nei precedenti articoli 6 e 7 sia prevista l'iscrizione al Monte-pensioni dei direttori od insegnanti obbligatoriamente o facoltativamente, e, in questo caso, per i soli periodi nei quali l'iscrizione sia stata consentita.

Si sommano altresì tutti i servizi riscattati ai termini dei successivi articoli da 76 a 81.

Art. 28.

Nei servizi utili ai fini della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati alla dipendenza dello Stato e valutabili in pensione secondo le leggi sulle pensioni civili negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre però nella carriera dell'educazione elementare e dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale o del ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Tale cumulo è ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualità specificate nel comma precedente.

Art. 29.

Sono cumulabili agli effetti dell'indennità o della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione al Monte-pensioni ed agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Nei casi di cui al precedente comma, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguito l'indennità o la pensione da parte degli Istituti predetti, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione al Monte-pensioni non può essere concesso se non siasi rinunziato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità, in vigore per l'Istituto stesso.

Art. 30.

E' riconosciuto utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purchè paghino il contributo proprio e quello dell'Ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

Il contributo viene commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

Gli insegnanti assunti in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente Ordinamento e quelli che, avendo insegnato precedentemente, non si trovino in servizio a tale data e vi siano riassunti posteriormente, debbono presentare domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio. Entro il predetto termine perentorio la domanda può essere presentata anche dalla vedova o dagli orfani dell'insegnante ai fini della liquidazione della indennità o della pensione a loro favore.

L'ammontare complessivo dei contributi, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo, deve essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni e delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Art. 31.

Sono riconosciuti utili agli effetti della indennità o della pensione i periodi di tempo trascorsi in aspettativa dall'insegnante elementare:

a) per nomina a podestà, vice podestà, preside e vice preside delle Amministrazioni provinciali;

b) per nomina a segretario politico di Federazioni dei Fasci di combattimento;

c) per frequentare, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi delle disposizioni sull'istruzione elementare, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale;

d) per frequentare, previa autorizzazione del R. Provveditore agli studi, gli Istituti superiori di magistero e le Accademie fasciste di educazione fisica, senza avere ottenuta la missione prevista dall'articolo 140 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 gennaio 1929-VII, n. 145;

e) per attendere, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, a prestazioni in servizio della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale o di Enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.

Il riconoscimento dei periodi sopraindicati è subordinato alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, da parte dell'insegnante, della sua vedova o dei suoi orfani, nel termine perentorio di due anni dalla data di riassunzione in servizio o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento qualora l'insegnante avesse già riassunto servizio alla data medesima, nonchè al pagamento del contributo in ragione di 16 centesimi dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nel giorno precedente all'inizio dell'aspettativa, da versarsi o in unica soluzione entro un anno dalla data in cui l'Amministrazione del Monte-pensioni avrà comunicato l'importo della somma dovuta oppure ratealmente entro il periodo massimo di tre anni dalla data medesima e in entrambi i casi con l'aggiunta degli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento dalla data di cessazione dell'aspettativa fino a quello dell'effettivo termine di versamento prestabilito dall'interessato.

Fermi restando i termini stabiliti dal comma precedente, la domanda deve essere presentata dall'insegnante prima della defintiva cessazione dal servizio.

Art. 32.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario, nei singoli casi, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare al Monte-pensioni alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le disposizioni di legge riguardanti il riconoscimento delle benemerenze fasciste che siano estese agli insegnanti elementari, si applicano valutando come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'insegnante debba pagare al Monte-pensioni alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Art. 33.

Nei riguardi degli insegnanti richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati, ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.

Art. 34.

Ai fini della liquidazione dell'indennità o della pensione, secondo il presente Ordinamento, si computano:

a) le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni concernenti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai Ministeri medesimi;

b) le maggiorazioni dei servizi prestati dal 1° ottobre 1932-X, nei Comuni e frazioni di Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano indicati nell'articolo 1 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per i periodi determinati, nei singoli casi, dai competenti Regi Provveditori agli studi.

Le maggiorazioni di cui sopra alle lettere *a*) e *b*) si valutano con applicazione delle norme dell'articolo 56 del presente Ordinamento, soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennità od a pensione.

Le maggiorazioni di cui alla lettera *a*) non si applicano ai servizi prestati fuori ruolo ed a quelli riscattati o valutati agli effetti del Monte-pensioni con pagamento facoltativo di contributi ad esclusivo carico degli insegnanti.

CAPO II.

Acquisto e perdita del diritto a indennità o a pensione.

Art. 35.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta:

a) l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico, o per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per comprovata insufficienza didattica o nell'interesse del servizio o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro il termine perentorio di tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venticinque anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per non aver dato piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo o cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua, o del licenziamento, purchè non a seguito di condanna che importi la perdita o la sospensione del diritto all'indennità ai sensi dei successivi articoli 38 e 39.

Art. 36.

Ha diritto di conseguire la pensione:

a) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico, per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per comprovata insufficienza didattica o nell'interesse del servizio o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro il termine perentorio di tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che, dopo venti anni, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a, b, c, f,* del presente articolo;

e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque età;

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui alla lettera *f*) deve essere presentata al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del servizio.

Art. 37.

Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e successive modificazioni.

Art. 38.

Il diritto di conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'insegnante, oltre che per interdizione perpetua dai pubblici uffici, per condanna per il delitto di corruzione o per alcuno dei delitti non colposi preveduti nei titoli nono, decimo, e undecimo del libro secondo del codice penale.

Perdono ugualmente il diritto di conseguire l'indennità o la pensione o di godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto si riacquista nel caso di riabilitazione e in ogni altro caso in cui è estinta l'interdizione perpetua o cessano gli effetti penali della condanna. Il riacquisto ha luogo dalla data in cui si è verificata l'estinzione dell'interdizione o sono cessati gli effetti penali della condanna.

Art. 39.

In caso d'interdizione temporanea dai pubblici uffici il diritto di conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita restano sospesi fino a che dura l'interdizione o l'interdizione è estinta.

Art. 40

Nessun conferimento di indennità o di pensione può essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per dieci anni complessivamente al Monte-pensioni ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato — eccezione fatta per i casi previsti dal precedente articolo 36, lettera *f*) e dal successivo articolo 44, primo comma.

Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio riscattati presso il Monte-pensioni e, nei limiti stabiliti dai rispettivi Ordinamenti, presso gli altri Istituti di previdenza sopraindicati con versamento del relativo contributo, nonchè i periodi di servizio utili secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o alla dipendenza di Enti con regolamenti o convenzioni speciali o Casse, Istituti o fondi speciali di pensioni.

Art. 41.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 38 e 39 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'insegnante, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'insegnante condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora l'insegnante riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 39, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma dei successivi articoli 52 e 53.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.

Art. 42.

La vedova dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se l'insegnante muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver acquistato diritto alla indennità, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che l'insegnante avesse compiuto i 50 anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'insegnante ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'insegnante, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio, nonchè a quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue insegnanti, hanno diritto, secondo i casi, rispettivamente all'indennità, o a due distinte indennità, ad una indennità e ad una pensione a termini del successivo articolo 43.

Art. 43.

La vedova nei riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 42, e che alla morte dell'insegnante non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando l'insegnante muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;

b) quando l'insegnante, dopo aver prestato 20 o più anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione dal servizio senza aver acquistato diritto a indennità o a pensione diretta;

c) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma terzo del precedente articolo 42 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 52.

Gli orfani di maestra hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti, hanno diritto a due distinte pensioni qualora rispetto a entrambi i genitori ricorrano le condizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 44.

La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'insegnante sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera *f*) del precedente articolo 36, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'insegnante, alla pensione indiretta, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'insegnante.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale di efficacia anteriore all'evento stesso.

Quando si verifichi il caso di cui al terzo comma del precedente articolo 42, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione è variato nelle proporzioni sopraindicate.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio. Per i superstiti dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera *f*) del precedente articolo 36 detto termine decorre dalla data della morte dell'insegnante.

La vedova dell'insegnante che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 36, alla quale non competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite rispettivamente dagli articoli 43 e 52 quand'anche il matrimonio, contratto dall'insegnante dopo compiuti i 50 anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione dal servizio. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 43 e 52 sopracitati.

Art. 45.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore se contraggano matrimonio.

CAPO III.

Determinazione degli assegni

Art. 46.

La pensione dovuta all'insegnante è determinata in base al presente Ordinamento, mediante l'applicazione della tabella *A* annessa all'Ordinamento stesso, e secondo le norme in essa indicate, e non può superare la media del migliore triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante.

Art. 47.

L'indennità dovuta all'insegnante è pari ai quattro quinti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente articolo 46, calcolato mediante la applicazione della tabella *B* annessa al presente Ordinamento.

L'indennità dovuta alla vedova e agli orfani è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante a norma del precedente comma nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 35.

Art. 48.

La pensione dovuta all'insegnante non può essere inferiore ai minimi seguenti:

a) L. 8360 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile;

b) L. 5500 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;

c) L. 2750 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;

d) due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, nei casi di cui alla lettera *f*) del precedente articolo 36.

In nessun caso la pensione minima può superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti del presente articolo e del precedente articolo 46 gli emolumenti ivi considerati non possono essere valutati in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 49.

Per la liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni alla data medesima e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data la iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;

c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, salvo il disposto del comma secondo del presente articolo, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Nei riguardi degli insegnanti per i quali i contributi al Monte-pensioni siano stati corrisposti nei modi previsti dal precedente articolo 18, ai fini della liquidazione della indennità e della pensione si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni sui quali sia stata operata la ritenuta e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23.

Art. 50.

Agli effetti previsti dal precedente articolo 49, per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.

Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purchè non inferiori al minimo stabilito dal precedente articolo 10, aumentati del 250 per cento.

All'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano come regolarmente liquidati i contributi che risultino pagati sugli stipendi anteriori al 1912, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere al ricupero dei contributi dovuti, nei casi di omessa iscrizione.

Art. 51.

Agli effetti dei precedenti articoli 46, 48, 49 e 50 e del successivo articolo 53 durante l'aspettativa per motivi di salute si considerano per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 52.

La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'insegnante, nei casi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 43 o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso, come appresso:

a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento;

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

Agli effetti della precedente lettera *a*) si tiene conto soltanto degli orfani dell'insegnante che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 42, la pensione, determinata come alla precedente lettera *a*), viene così ripartita:

il 40 per cento della pensione dell'insegnante alla vedova;
la rimanente quota divisa in parti eguali tra gli orfani.

La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

Art. 53.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire millesei-centocinquanta, purchè non superi l'importo dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nell'ultimo anno di servizio che non possono però valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 54.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli insegnanti, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; altrimenti si trascura.

Gli stipendi da prendersi per base per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità sono calcolati con la norma di cui al precedente articolo 16.

Art. 55.

Gli aumenti della indennità o della pensione dipendenti dalla valutazione delle campagne di guerra e delle benemerenze fasciste, di cui al precedente articolo 32, sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui all'articolo medesimo, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione escluse le eventuali maggiorazioni di cui al precedente articolo 34. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al precedente articolo 46.

L'aumento della indennità o il valore capitale dell'aumento della pensione, di cui al precedente comma, vengono corrisposti, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero della educazione nazionale.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, di Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

Art. 56.

Gli aumenti della indennità o della pensione dipendenti dal computo delle maggiorazioni di cui al precedente articolo 34 sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, escluse le maggiorazioni medesime ed eventualmente i benefici di cui ai precedenti articoli 32 e 55, avente per numeratore il numero degli anni corrispondenti alle maggiorazioni e per denominatore il numero degli anni di servizio in base ai quali è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al precedente articolo 46.

L'aumento della indennità o il valore capitale dell'aumento della pensione è posto, secondo i casi, a carico del Ministero degli affari esteri o del Ministero dell'Africa Italiana o del Ministero dell'educazione nazionale, all'atto di ogni singola liquidazione.

Art. 57.

Nei servizi utili ai fini della pensione o dell'indennità si computano anche quelli prestati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte-pensioni, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio prestato in detti asili.

Agli effetti di tale detrazione le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Art. 58.

L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 67 per l'insegnante è pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente articolo 48, e per la vedova e per gli orfani è pari alla aliquota di riversibilità stabilita dal precedente articolo 52, applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui al precedente articolo 53.

Insieme con l'acconto viene anche corrisposta l'indennità di caroviveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Art. 59.

Per la liquidazione della indennità o della pensione nei casi di cumulo dei servizi indicati nel precedente articolo 28:

— si determina la indennità o la pensione che spetterebbe secondo le norme del presente Ordinamento o di quelle degli impiegati civili come se il servizio complessivo fosse stato reso interamente alle dipendenze degli Enti contemplati dal presente Ordinamento o dello Stato;

— si calcolano in corrispondenza le quote a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi resi rispettivamente alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento o dello Stato, computata in mesi interi, trascurando le frazioni di mese. Però per quei servizi indicati nel citato articolo 28 che sono stati resi nell'ordine elementare in qualità di direttore didattico, ispettore scolastico e ispettore centrale, la relativa quota a carico dello Stato è determinata con l'applicazione delle norme proprie del Monte-pensioni.

L'indennità o la pensione complessiva è rappresentata dalla somma delle quote come sopra determinate e, per l'insegnante che cessi dal servizio con iscrizione al Monte-pensioni o alle dipendenze degli Enti previsti dal presente Ordinamento diversi dallo Stato, non può essere inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dall'Ordinamento stesso.

Quando il pensionando cessi dal servizio alla dipendenza dello Stato la indennità o la pensione non può essere inferiore a quella liquidata, per tutto il servizio utile, con le norme degli impiegati civili.

Lo Stato corrisponde in ogni caso la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni e l'assegno complessivo determinato con le norme dei primi tre commi del presente articolo.

Ferma, in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura - pensione o indennità - dell'assegno complessivamente dovuto e della relativa quota a carico del Monte-pensioni è determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti al Monte-pensioni, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o di Enti inscritti al Monte-pensioni. La quota di indennità

a carico dello Stato, per la quale il Monte-pensioni ha diritto di rivalsa a norma del secondo comma del successivo articolo 64, nei casi in cui dal Monte-pensioni sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione - da aggiungersi a quella del Monte-pensioni - in base alle tabelle di cui al successivo articolo 102, lettera *b*). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente Ordinamento, dal Monte-pensioni sia dovuta invece una indennità, il Monte versa allo Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del riparto previsto dal presente articolo.

Art. 60.

L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente articolo 29, è liquidata dall'ultimo Istituto presso il quale l'interessato è stato iscritto; è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precitato, e viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione.

La pensione complessiva non può mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza sui quali gravi l'onere di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'Istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennità o il valore capitale corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

CAPO IV.

Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni

Art. 61.

Le istanze degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani, per il conseguimento della pensione o della indennità, debbono essere presentate, secondo i casi, ai Regi Provveditorati agli studi, al Ministero degli affari esteri o al Ministero dell'Africa Italiana, i quali, quando le abbiano regolarmente istruite, le trasmettono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 62.

Le indennità e le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni, secondo il presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero competente, che provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte-pensioni.

La comunicazione di cui al comma precedente è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, se l'interessato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto al Monte-pensioni; è fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.

Il decreto emesso dal Ministero competente nei riguardi degli assegni di cui al precedente comma quarto è comunicato in via amministrativa alla Direzione generale predetta che ne rilascia ricevuta.

La Direzione generale medesima, ricevuta comunicazione del decreto del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico del Monte-pensioni.

Art. 63.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.

Art. 64.

Le pensioni e le indennità sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dai Ministeri competenti a' termini del quarto comma del precedente articolo 62 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti al Monte-pensioni.

Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato e per le loro vedove ed i loro orfani il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero che ha emesso il relativo decreto, salvo rivalsa, verso gli Enti debitori, delle quote poste a loro carico.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello del Monte-pensioni di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 63.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico del Monte-pensioni e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato. Ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun recupero verso gli eredi.

La disposizione del precedente comma, avente valore dichiarativo, si applica anche nei riguardi degli altri Istituti di previdenza compresa l'Opera di previdenza, per il pagamento delle pensioni o degli altri assegni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 65.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 66.

Il Regio Provveditore agli studi, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'Africa Italiana nella rispettiva competenza, all'atto della cessazione definitiva dal servizio dell'insegnante avente diritto ad indennità o pensione o morto in attività di servizio lasciando superstiti con diritto agli assegni stessi, trasmettono, anche se gli interessati non ne facciano domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione a favore dell'insegnante, della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilità di cui alla lettera *b*) dei precedenti articoli 35 e 36.

Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Art. 67.

Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente articolo 36, deve essere trasmesso dal Regio Provveditore agli studi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'Amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri Enti. Nei riguardi di maestri cessati dal servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri o del Ministero dell'Africa Italiana, il decreto predetto viene tramesso dal Ministero competente.

Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio Provveditore o i Ministeri predetti trasmettono un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il Monte-pensioni.

In caso di morte dell'insegnante in attività di servizio il Regio Provveditore o il competente Ministero devono trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dai precedenti articoli 42 e 43 per la vedova e per gli orfani aventi diritto a pensione.

In base a tali atti la Direzione generale suddetta provvede al pagamento di un acconto mensile a favore degli insegnanti o delle loro vedove o dei loro orfani nella misura rispettivamente prescritta dal precedente articolo 58.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

I Comuni hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia al Monte-pensioni il quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

Art. 68.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Nel caso previsto dalla lettera b) del precedente articolo 36, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda al Regio Provveditorato agli studi o alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

CAPO V.

Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia già conseguito indennità o pensione.

Art. 69.

L'insegnante che abbia conseguito dal Monte-pensioni l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto al Monte-pensioni per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme dell'Ordinamento stesso.

L'insegnante predetto può chiedere con domanda da presentare al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione in servizio — salvo il disposto del successivo articolo 111 — che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda al Monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

L'insegnante condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo

la condanna, deve rifondere anche le somme pagate dal Monte-pensioni alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni e delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Se l'insegnante cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

Art. 70.

L'insegnante che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate al Monte-pensioni e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione già liquidatagli.

Qualora però l'insegnante predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova o gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante, previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

TITOLO III.

Disposizioni generali

CAPO I.

Bilanci tecnici e accertamento dei servizi.

Art. 71.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico.

Il regolamento determina le notizie statistiche che debbono essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

Art. 72.

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono far parte, tra gli altri, almeno un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e almeno un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 73.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti al Monte-pensioni all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, una assidua vigilanza presso i competenti uffici locali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore del Monte e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Art. 74.

Ciascun Regio Provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte-pensioni, è presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso è presa nota altresì delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conservano in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale ed il fascicolo personale di ciascuno degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana sono tenuti rispettivamente dai Ministeri medesimi.

Art. 75.

Ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni è munito, a cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato deve indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

CAPO II.

Riscatti.

Art. 76.

Gli insegnanti hanno facoltà di riscattare, agli effetti della indennità o della pensione:

a) i servizi prestati nella qualità di direttore e di insegnante, con qualsiasi denominazione, nelle scuole elementari mantenute da Enti, Corporazioni od Associazioni e che, pur non essendo state accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni o delle Amministrazioni scolastiche, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, siano state o siano dichiarate a sgravio o parificate, in base ai requisiti di fatto, con decreto del Regio Provveditore agli studi, o in caso di contestazione, del Ministro dell'educazione nazionale;

b) i servizi prestati anteriormente al 17 febbraio 1924-II, in qualità di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole elementari per ciechi o sordomuti, mantenute dai Comuni o da Istituti successivamente riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

c) i servizi non di ruolo, con funzioni attinenti alla istruzione, alla educazione ed alla sorveglianza, prestati negli asili d'infanzia o scuole materne, nelle scuole di qualsiasi categoria, specie e grado, nei Collegi, Riformatori od Istituti educativi o professionali, mantenuti dallo Stato nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero;

d) i servizi prestati, con funzioni attinenti alla educazione, istruzione o sorveglianza, negli asili d'infanzia o scuole materne, nelle scuole di qualsiasi categoria, specie e grado, — diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a* e *b* — o in Istituti educativi o professionali, mantenuti nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, da Enti, Corporazioni od Associazioni e che siano stati o siano riconosciuti o sovvenzionati dallo Stato, dal Partito Nazionale Fascista, dal Governatorato di Roma, dalle Provincie o dai Comuni;

e) i servizi prestati nelle scuole sussidiate di cui agli articoli da 90 a 93 del Testo Unico sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

f) i servizi diversi da quelli per i quali è previsto il cumulo ai sensi del presente Ordinamento, resi alle dipendenze dello Stato in qualità di impiegato o di salariato anche non di ruolo, con esclusione di quelli prestati in qualità di operai giornalieri.

La concessione del riscatto è subordinata alle condizioni che il richiedente sia iscritto al Monte-pensioni e che i servizi da riscattare non siano contemporanei ai altri servizi didattici utili a pensione.

Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Art. 77.

La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'Africa italiana o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla prima effettiva iscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;

b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo un precedente periodo di iscrizione;

c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dagl'insegnanti che a tale data siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni;

d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni dagli insegnanti già iscritti, che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 78.

Il contributo dell'insegnante per i riscatti di cui al precedente articolo 76 è stabilito nella misura di 16 centesimi dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione da considerarsi goduti per la liquidazione dell'indennità o della pensione secondo i precedenti articoli 49 e 50 — escluse le maggiorazioni ivi previste rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) ed ai commi primo e secondo — alla data di inizio del periodo di servizio utile immediatamente successivo a quello da riscattare, con l'aggiunta degli interessi composti in ragione del cinque per cento annuo fino alla data di presentazione della domanda.

Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente Ordinamento, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si computano gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione sui quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad essi le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 49 - lettere *a*) e *b*) - e 50 - commi primo e secondo.

Art. 79.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il relativo decreto concessivo o negativo, da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 80.

L'insegnante ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 78 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* annessa al presente Ordinamento, in un'annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di dieci anni.

L'insegnante che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire al Monte-pensioni la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto all'Istituto medesimo, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione predetta.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione del Monte-pensioni.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Art. 81.

L'insegnante che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 80.

Per le ulteriori rate, l'insegnante che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *C* annessa al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* annessa al presente Ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora l'insegnante abbia diritto alla indennità, il valore capitale viene trattenuto sull'indennità. In caso di morte dell'insegnante prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo.

L'insegnante che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di impiego; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.

TITOLO IV.

Norme relative agli insegnanti elementari delle Provincie redente

Art. 82.

Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni od eretti in ente morale, delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui al successivo articolo 87) dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli già soggetti all'ex impero austro-ungarico, che abbiano cessato o che cesseranno dall'insegnamento dal 1° luglio 1924-II in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo vengono liquidati colle norme che si applicano per gli altri insegnanti iscritti al Monte-pensioni, in quanto non sia diversamente disposto col presente Ordinamento.

Art. 83.

Nel servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità si computa anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924-II, nelle scuole pubbliche delle provincie e dei territori di cui all'articolo precedente, nonchè degli altri territori dell'ex-impero austro-ungarico fino alla data di applicazione dei trattati in forza dei quali i territori predetti sono passati a far parte di altro Stato.

La pensione o l'indennità viene in tal caso ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e anteriormente al 1° luglio 1924-II, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.

Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

La estensione contenuta nella seconda parte del precedente comma primo ha valore dichiarativo ed effetto retroattivo.

Art. 84.

Qualora gli insegnanti di cui al precedente articolo 82 abbiano, prima o dopo il 1° luglio 1924-II, prestato l'opera loro alla dipendenza di Comuni che alla stessa data conservavano un regolamento proprio per il trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione o la indennità viene ripartita a carico del Monte-pensioni per i periodi di iscrizione all'Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924-II, in Comuni da tale data iscritti al Monte-pensioni ed a carico dei Comuni non iscritti per tutti i periodi di servizio ivi compiuti.

La ripartizione viene eseguita secondo le norme dei commi secondo e terzo del precedente articolo 83 e del primo comma del successivo articolo 92.

Qualora il Comune non soggetto al Monte-pensioni avesse già risoluti i suoi rapporti con l'insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennità, o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computerà il servizio soltanto per la liquidazione dell'assegno, detraendo da questo, una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune nel modo previsto dal precedente articolo 57.

Art. 85.

Per la liquidazione dell'indennità e della pensione, in tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 82 a 84 si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924-II, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924-II, non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924-II.

Art. 86.

Nei casi previsti dai precedenti articoli da 82 a 84, la prova del servizio è costituita:

1) per il periodo anteriore al 1° luglio 1924-II, da un certificato del Regio Provveditore agli studi in cui siano indicati:

a) i Comuni e gli Enti pubblici alla cui dipendenza l'insegnante ha prestato servizio didattico;

b) le date di inizio e di termine di ciascun periodo di insegnamento prestato con percezione di stipendio;

2) per il periodo dal 1° luglio 1924-II in poi, per ciascun Ente presso il quale l'insegnante ha prestato l'opera sua, da un certificato di decorrenza del servizio, da copia delle deliberazioni di nomina, di conferma, di accettazione di dimissioni o di collocamento a riposo e da un elenco in cui vengano indicati, per ciascun anno solare, al lordo di ogni ritenuta, lo stipendio, la indennità di residenza e gli altri emolumenti valutabili per la liquidazione degli assegni di riposo.

Art. 87.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente titolo, sono estese, a decorrere dal 22 aprile 1925-III, agli insegnanti della cessata Amministrazione di Fiume, sostituendo rispettivamente la data stessa e quella del giorno antecedente a quello del 1° luglio e del 30 giugno 1924-II.

Art. 88.

Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 82 a 87, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utile per il conseguimento di pensione o indennità secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707, semprechè non sia più favorevole l'applicazione di quelle contenute negli articoli 35 e 36 del presente Ordinamento.

Art. 89.

Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennità dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto degli articoli da 82 a 85 del presente Ordinamento e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie, speciali e finali

CAPO I.

Disposizioni transitorie.

Art. 90.

Le disposizioni del presente Ordinamento, salvo quelle degli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni, dove, già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non sono stati abrogati.

Art. 91.

Nei servizi utili agli effetti della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati nelle scuole mantenute dai Comuni indicati nel precedente articolo 90.

Art. 92.

Nei casi previsti dall'articolo precedente l'indennità o la pensione viene liquidata con le norme del presente Ordinamento e ripartita a carico del Monte-pensioni e dei Comuni con regolamento proprio di pensioni in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alle dipendenze dei Comuni, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 102 e 103 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata è sempre fatto dal Monte, il quale si rivale sui Comuni delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita dagli articoli 20 e 21 del presente Ordinamento per la esazione dei contributi.

La quota d'indennità a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 64, comma sesto, del presente Ordinamento.

Art. 93.

Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a regolamenti speciali di Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole e che sono stati assoggettati al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1934-XII, in forza dell'art. 333 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facoltà di chiedere che la pensione o l'indennità sia liquidata, per la intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti alla data sopraindicata.

In tale caso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni secondo le norme degli articoli 91 e 92 del presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero medesimo provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo dovuto all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche i periodi per i quali sia stata effettuata la devoluzione di cui all'articolo 161 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 426, che può essere chiesta dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al Monte-pensioni.

L'importo della pensione o dell'indennità è ripartito dal Ministero dell'educazione nazionale tra il Monte-pensioni e i Comuni con regolamento proprio, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dei Comuni con regolamenti speciali: la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni, secondo la liquidazione deliberata dal Ministero predetto e quella risultante dalla liquidazione già eseguita dal Monte, fa carico allo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.

Art. 94.

In tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 90 a 92 rimangono salvi, a carico dei Comuni, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensioni che siano più favorevoli per l'insegnante o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Comune è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione.

A tal fine, per ciascuno dei Comuni, si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'insegnante fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite al comma primo del precedente articolo 92.

Art. 95.

I maestri in servizio presso Comuni dove siano ancora in vigore regolamenti speciali di pensioni, e che conservino l'iscrizione ai regolamenti medesimi, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennità o della pensione, il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte-pensioni e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente articolo 28, secondo le norme degli articoli 100 e 101 del presente Ordinamento.

Art. 96.

Le indennità o le pensioni di cui ai precedenti articoli da 91 a 95 hanno, per i Comuni, carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Art. 97.

Quando vi sia stata iscrizione al Monte-pensioni è ammesso il cumulo dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di cui all'articolo 40, comma secondo, del presente Ordinamento, anche quando non siavi stata iscrizione a quello degli Istituti di Previdenza di cui al precedente articolo 29, che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, semprechè per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano cumulabili.

Per la determinazione, il reparto ed il pagamento degli assegni nei casi previsti dal comma precedente, si applicano le norme degli articoli 60 commi primo e secondo, 92, 102, 103 e 104 del presente Ordinamento.

Art. 98.

A decorrere dal 1° luglio 1926-IV, fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione, soltanto gli insegnanti che vi erano già regolarmente iscritti alla data medesima.

Art. 99.

Fermo restando il disposto del precedente articolo 98, i Comuni con regolamento speciale di pensione hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV, rimanendo salva, a carico dei Comuni stessi, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli agli insegnanti.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV, presso Comuni con regolamento speciale di pensione hanno facoltà di domandare di essere iscritti al Monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

Quando gli insegnanti si siano iscritti al Monte-pensioni, i Regi Provveditorati agli studi dai quali essi dipendono sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al Monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Art. 100.

L'indennità o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più Enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene dal Monte medesimo liquidata e ripartita a carico degli Enti presso i quali tali servizi furono prestati, con le norme di cui ai precedenti articoli 59 e 92.

Rimangono salve in ogni caso a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano più favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie, secondo le disposizioni del precedente articolo 94.

Art. 101.

Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'articolo 92 del presente Ordinamento.

Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 102, 103 e 104, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 102.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101 se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o più Enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui agli articoli 40, comma secondo, 90 e 100, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione da liquidarsi dal Monte-pensioni a carico dell'Ente viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.

Art. 103.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno o più Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 40, comma secondo, 90 e 100, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità, si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 102;

b) dalla quota di pensione, si detrae la pensione già conseguita.

Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.

Art. 104.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, quando l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già riscosso rate di pensione a carico di uno o più degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali ivi accennati per i servizi prestati presso gli Enti medesimi, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 92, 97, 100, 102 e 103, è subordinato al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dal Monte-pensioni e degli eventuali accessori, od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa, quando l'Ente lo consenta.

Art. 105.

La pensione e l'indennità agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero, nominati dalla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, fino all'attuazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1926-IV, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1262, è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili del Regno.

Art. 106.

Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditorati agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni o a regolamenti speciali di pensioni, anche tale servizio è utile per la liquidazione della pensione o dell'indennità.

Art. 107.

La pensione o l'indennità all'insegnante di cui ai precedenti articoli 105 e 106 sono liquidate ai termini della legge del Monte-pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni e dello Stato, in proporzione della durata dei servizi resi alla dipendenza rispettivamente degli Enti iscritti al Monte-pensioni, dei Comuni con regolamento proprio di pensioni e dello Stato, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 108.

A favore dei maestri elementari iscritti al Monte-pensioni, sono computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1) gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero anteriormente alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

2) i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3) il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, semprechè durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli Enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte-pensioni le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente è sostenuta dallo Stato ed è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 109.

Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, percepiranno dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte-pensioni e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Art. 110.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del precedente articolo 59 i servizi prestati dagli insegnanti del ruolo coloniale e dai direttori centrali, con assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68.

La quota d'indennità o di pensione corrispondente ai servizi di cui al comma precedente è a carico del Ministero dell'Africa Italiana, il quale è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni fino a concorrenza della quota anzidetta.

Art. 111.

La valutazione del servizio militare di cui al precedente articolo 30 ed il cumulo dei servizi di cui al precedente articolo 69, sono consentiti agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento che ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni entro il termine perentorio di due anni dalla data medesima.

Art. 112.

Agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento con iscrizione al Monte-pensioni è data facoltà di chiedere il riconoscimento, agli effetti della indennità o della pensione dei servizi prestati anteriormente al presente Ordinamento negli asili d'infanzia e nelle istituzioni di cui al precedente articolo 7, purchè ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data predetta.

Gli insegnanti che a tale data non si trovino in servizio potranno esercitare la facoltà di cui al comma precedente entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni. Eguale facoltà, da esercitarsi entro due anni dalla data dalla quale abbiano conseguito la iscrizione al Monte-pensioni, è concessa agli insegnanti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento prestino servizio senza iscrizione al predetto Istituto.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti dovranno versare il contributo 16 per cento sullo stipendio annuo lordo effettivamente goduto alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui è chiesto il riconoscimento.

Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente sarà effettuato con le modalità e con gli interessi stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo 30.

Art. 113.

Ai Comuni che hanno conservato fino al 31 dicembre 1933-XII la diretta amministrazione delle scuole ed un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate al Monte-pensioni, per gli insegnanti elementari e direttori didattici in servizio alla data predetta nelle scuole da essi amministrate, i quali, ai termini delle disposizioni indicate nel terzo comma del precedente articolo 93, ne facciano domanda prima della cessazione dal servizio.

Art. 114.

Al personale insegnante e direttivo delle scuole gestite dall'« Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » si applicano le norme del presente Ordinamento.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 115.

Il Governatorato di Roma, esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del Comune secondo il presente Ordinamento.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 116.

I maestri in attività di servizio che, con le norme stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze, vengono distaccati temporaneamente presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi Provveditorati agli studi per i servizi amministrativi tecnici e contabili del Monte-pensioni, durante il servizio presso il Monte-pensioni o presso i Regi Provveditorati sono collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, sono pagati sul bilancio del Monte-pensioni, al quale fa carico altresì il contributo che sarebbe dovuto dagli Enti per la loro iscrizione al Monte, nonchè l'indennità di servizio speciale determinata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 117.

Per la liquidazione delle indennità e delle pensioni agli insegnanti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento, ed alle loro vedove ed ai loro orfani, nonchè alle vedove ed agli orfani degli insegnanti morti prima della data predetta si applicano le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio o di morte dell'insegnante.

Art. 118.

Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte-pensioni secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, per le cessazioni dal servizio fino a tutto il giorno precedente a quello della entrata in vigore dell'Ordinamento medesimo, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo massimo di lire milleduecento e minimo di lire duecentocinquanta.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte-pensioni secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, a favore delle vedove e degli orfani degli insegnanti o dei pensionati morti fino a tutto il giorno precedente a quello della entrata in vigore dell'Ordinamento medesimo, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo massimo di lire seicentosessanta e minimo di lire centoquaranta.

Per le pensioni di cui ai commi precedenti gli aumenti ivi previsti hanno effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 119.

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra il Monte-pensioni e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dal Monte, fermi restando rispettivamente i massimi ed i minimi di aumento indicati nei commi precedenti.

Agli effetti degli aumenti di cui ai precedenti commi le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli da 82 a 89 del presente Ordinamento si considerano come interamente a carico del Monte-pensioni.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti da supplementi od integrazioni concessi o da concedersi da altri Enti, e saranno conferiti dall'Amministrazione del Monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato; degli aumenti medesimi non si tiene conto ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 119.

La pensione dovuta agli insegnanti cessati dal servizio dal giorno dell'entrata in vigore del presente Ordinamento fino al 30 settembre 1941-XIX, alle loro vedove ed ai loro orfani, non può essere inferiore a quella che sarebbe stata liquidata secondo le norme del Testo Unico 23 marzo 1931-IX, n. 707 e le successive aggiunte e modificazioni, con l'aumento di cui al precedente articolo 118.

La pensione stessa non può superare lo stipendio ed altri assegni annui utili a pensione goduti dall'insegnante in applicazione della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 120.

Le disposizioni del presente Ordinamento, ove non sia stabilita una diversa decorrenza, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — CIANO — TERUZZI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

TABELLE

TABELLA *A*.

PENSIONI

da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo destinato alla costituzione del capitale accumulato.

Saggio d'interesse del 4,25 per cento; tavola di mutualità degli insegnanti iscritti al Monte-pensioni (1905-1914) durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e tavola di mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte (1895-1914), durante il pagamento della pensione.

QUADRO D'UNIONE

ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Anni di servizio	15–27	28–40	41–53	54–66	67–80
25	I	II	III	IV	V
26–50		VI	VI	VII	VIII
51–66				VII	IX

Norme per l'applicazione della tabella A.

La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1. Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti per l'intera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data della cessazione definitiva dal servizio e per 0,115 nei casi di cui alle lettere *a, b, c* dell'articolo 35 ed alle lettere *a, b, c, e, f,* dell'articolo 36 del presente Ordinamento; per 0,08 nei casi di cui alle lettere *d* degli stessi articoli 35 e 36.

2. Se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni degli emolumenti utili a pensione, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta all'ammontare complessivo degli emolumenti iniziali, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di detto ammontare, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi egualmente con la norma precedente, in ragione però oltre che dell'età, del periodo di servizio trascorso dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data di collocamento a riposo: tale periodo va calcolato togliendo dal numero intero di anni rappresentante il servizio complessivo il periodo utile di servizio già prestato al momento della variazione degli emolumenti.

La pensione è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute agli emolumenti iniziali ed ai successivi aumenti, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

Avvertenze. - Per l'applicazione delle precedenti norme l'età e le durate dei periodi utili si computano a termini dell'articolo 54 del presente Ordinamento.

Nei casi di cessazione dal servizio di cui alle lettere *a, b, c,* dell'articolo 35 ed alle lettere *a, b, c, e, f,* dell'articolo 36 gli emolumenti utili a pensione che si riferiscono ai periodi anteriori al 1° maggio 1919 vanno moltiplicati per il coefficiente 0,913 ed il prodotto si arrotonda calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per il calcolo delle quote teoriche di cui all'articolo 60 del presente Ordinamento si applicano le norme precedenti come se, durante i periodi utili valutabili secondo le norme degli altri Istituti di previdenza, l'insegnante fosse stato iscritto al Monte pensioni con emolumenti zero.

TABELLA *A*-I

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.057	0.058	0.058	0.059	0.059	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.061	0.062	0.062	1
2		0.119	0.120	0.121	0.122	0.123	0.124	0.125	0.126	0.127	0.128	0.128	0.129	2
3			0.185	0.187	0.190	0.192	0.194	0.195	0.197	0.198	0.199	0.200	0.201	3
4				0.257	0.261	0.265	0.268	0.270	0.273	0.275	0.276	0.277	0.279	4
5					0.337	0.342	0.347	0.351	0.354	0.357	0.359	0.361	0.362	5
6						0.424	0.431	0.437	0.442	0.446	0.449	0.451	0.452	6
7							0.520	0.528	0.535	0.541	0.545	0.547	0.549	7
8								0.625	0.635	0.642	0.648	0.652	0.654	8
9									0.739	0.750	0.758	0.763	0.766	9
10										0.863	0.874	0.882	0.887	10
11											0.998	1.008	1.015	11
12												1.142	1.152	12
13													1.296	13
14														14
15														15
16														16
17														17
18														18
19														19
20														20
21														21
22														22
23														23
24														24
25														25

TABELLA *A*-II.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	0.063	0.063	0.064	0.064	0.065	0.066	0.066	0.067	0.068	0.068	0.069	0.070	0.071	1
2	0.130	0.131	0.132	0.133	0.134	0.135	0.136	0.138	0.139	0.141	0.142	0.144	0.146	2
3	0.202	0.203	0.204	0.206	0.207	0.209	0.211	0.213	0.215	0.217	0.219	0.222	0.224	3
4	0.280	0.281	0.282	0.284	0.285	0.287	0.290	0.292	0.295	0.298	0.301	0.304	0.308	4
5	0.363	0.364	0.365	0.367	0.369	0.371	0.374	0.377	0.380	0.384	0.387	0.392	0.396	5
6	0.453	0.454	0.455	0.456	0.458	0.461	0.464	0.467	0.470	0.475	0.479	0.484	0.489	6
7	0.550	0.551	0.552	0.553	0.554	0.556	0.559	0.563	0.567	0.571	0.576	0.582	0.588	7
8	0.655	0.655	0.656	0.656	0.657	0.659	0.662	0.665	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	8
9	0.768	0.768	0.768	0.768	0.768	0.769	0.772	0.775	0.779	0.784	0.789	0.796	0.804	9
10	0.889	0.889	0.889	0.888	0.888	0.888	0.890	0.892	0.896	0.901	0.907	0.914	0.922	10
11	1.019	1.020	1.019	1.018	1.018	1.017	1.017	1.019	1.022	1.026	1.032	1.039	1.047	11
12	1.157	1.159	1.159	1.158	1.156	1.155	1.154	1.155	1.157	1.160	1.165	1.172	1.181	12
13	1.304	1.308	1.309	1.308	1.306	1.304	1.302	1.301	1.302	1.305	1.309	1.315	1.324	13
14	1.459	1.467	1.470	1.469	1.468	1.465	1.462	1.460	1.459	1.460	1.463	1.469	1.476	14
15		1.634	1.640	1.641	1.640	1.637	1.634	1.630	1.628	1.628	1.630	1.634	1.640	15
16			1.819	1.824	1.825	1.822	1.818	1.814	1.811	1.809	1.809	1.811	1.817	16
17				2.016	2.020	2.020	2.016	2.012	2.008	2.004	2.002	2.003	2.006	17
18					2.227	2.229	2.228	2.224	2.219	2.214	2.211	2.210	2.211	18
19						2.450	2.452	2.450	2.446	2.440	2.435	2.432	2.432	19
20							2.689	2.689	2.687	2.682	2.677	2.672	2.670	20
21								2.943	2.943	2.940	2.935	2.930	2.927	21
22									3.214	3.214	3.211	3.207	3.202	22
23										3.504	3.496	3.502	3.498	23
24											3.804	3.815	3.813	24
25												4.145	4.147	25

TABELLA A-III.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
1	0.072	0.073	0.074	0.075	0.076	0.077	0.078	0.080	0.081	0.082	0.084	0.085	0.087	1
2	0.147	0.149	0.151	0.154	0.156	0.158	0.161	0.163	0.166	0.169	0.172	0.176	0.179	2
3	0.227	0.230	0.233	0.237	0.240	0.244	0.248	0.252	0.256	0.261	0.266	0.271	0.277	3
4	0.312	0.316	0.320	0.325	0.329	0.334	0.340	0.345	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380	4
5	0.401	0.406	0.411	0.417	0.423	0.430	0.437	0.444	0.452	0.460	0.469	0.479	0.489	5
6	0.495	0.501	0.508	0.515	0.522	0.530	0.539	0.548	0.558	0.568	0.579	0.591	0.605	6
7	0.595	0.602	0.610	0.618	0.627	0.636	0.647	0.658	0.669	0.682	0.696	0.710	0.726	7
8	0.700	0.708	0.717	0.727	0.737	0.748	0.760	0.773	0.787	0.802	0.818	0.836	0.855	8
9	0.812	0.821	0.831	0.842	0.854	0.867	0.880	0.895	0.911	0.929	0.948	0.968	0.990	9
10	0.931	0.941	0.952	0.964	0.977	0.991	1.007	1.024	1.042	1.062	1.084	1.107	1.133	10
11	1.057	1.068	1.080	1.093	1.108	1.124	1.141	1.160	1.181	1.203	1.228	1.254	1.284	11
12	1.191	1.202	1.215	1.230	1.246	1.263	1.283	1.304	1.327	1.352	1.380	1.410	1.443	12
13	1.334	1.346	1.360	1.375	1.392	1.411	1.432	1.456	1.481	1.509	1.540	1.573	1.610	13
14	1.486	1.498	1.513	1.529	1.547	1.568	1.591	1.616	1.644	1.675	1.709	1.746	1.787	14
15	1.650	1.662	1.676	1.693	1.712	1.734	1.759	1.787	1.817	1.851	1.888	1.929	1.974	15
16	1.825	1.836	1.851	1.868	1.888	1.911	1.937	1.967	2.000	2.036	2.077	2.122	2.171	16
17	2.013	2.024	2.038	2.055	2.075	2.099	2.127	2.158	2.193	2.233	2.277	2.325	2.379	17
18	2.216	2.225	2.238	2.254	2.275	2.299	2.328	2.362	2.399	2.441	2.489	2.541	2.600	18
19	2.435	2.442	2.453	2.469	2.489	2.513	2.543	2.578	2.617	2.662	2.713	2.769	2.833	19
20	2.671	2.676	2.685	2.699	2.718	2.742	2.773	2.808	2.849	2.897	2.951	3.011	3.079	20
21	2.926	2.928	2.935	2.947	2.965	2.988	3.018	3.054	3.097	3.147	3.204	3.268	3.341	21
22	3.200	3.200	3.205	3.215	3.230	3.252	3.282	3.318	3.361	3.413	3.473	3.540	3.618	22
23	3.494	3.493	3.496	3.503	3.517	3.537	3.565	3.600	3.644	3.697	3.760	3.831	3.913	23
24	3.810	3.808	3.809	3.815	3.826	3.843	3.870	3.904	3.948	4.002	4.066	4.140	4.226	24
25	4.147	4.146	4.146	4.150	4.159	4.174	4.199	4.231	4.274	4.328	4.394	4.470	4.560	25

TABELLA A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
1	0.089	0.091	0.093	0.096	0.098	0.101	0.104	0.107	0.111	0.115	0.119	0.123	0.128	1
2	0.183	0.188	0.192	0.197	0.203	0.209	0.215	0.222	0.230	0.238	0.247	0.256	0.267	2
3	0.283	0.290	0.298	0.305	0.314	0.324	0.334	0.345	0.357	0.370	0.384	0.400	0.417	3
4	0.389	0.399	0.409	0.420	0.432	0.445	0.460	0.476	0.493	0.511	0.532	0.554	0.579	4
5	0.501	0.513	0.527	0.541	0.557	0.575	0.594	0.615	0.637	0.662	0.689	0.719	0.752	5
6	0.619	0.635	0.651	0.670	0.690	0.712	0.736	0.762	0.791	0.823	0.858	0.896	0.938	6
7	0.744	0.763	0.783	0.806	0.831	0.858	0.887	0.919	0.955	0.994	1.037	1.085	1.137	7
8	0.875	0.898	0.923	0.950	0.979	1.012	1.047	1.086	1.129	1.176	1.228	1.286	1.350	8
9	1.014	1.041	1.070	1.102	1.136	1.175	1.216	1.262	1.318	1.369	1.431	1.500	1.576	9
10	1.161	1.192	1.225	1.262	1.302	1.347	1.406	1.449	1.508	1.574	1.647	1.727	1.817	10
11	1.316	1.351	1.389	1.432	1.478	1.529	1.585	1.647	1.715	1.791	1.875	1.969	2.074	11
12	1.479	1.519	1.562	1.610	1.663	1.721	1.785	1.856	1.934	2.021	2.117	2.225	2.346	12
13	1.651	1.696	1.745	1.799	1.858	1.924	1.996	2.076	2.165	2.264	2.374	2.496	2.634	13
14	1.833	1.882	1.937	1.998	2.065	2.138	2.219	2.310	2.410	2.521	2.645	2.784	2.940	14
15	2.024	2.079	2.140	2.208	2.282	2.364	2.455	2.556	2.668	2.793	2.932	3.088	3.263	15
16	2.226	2.287	2.354	2.429	2.511	2.603	2.703	2.816	2.940	3.079	3.235	3.409	3.606	16
17	2.440	2.506	2.580	2.663	2.753	2.854	2.966	3.090	3.228	3.382	3.555	3.749	3.968	17
18	2.665	2.738	2.819	2.909	3.009	3.119	3.242	3.378	3.531	3.702	3.893	4.108	4.350	18
19	2.904	2.983	3.071	3.169	3.278	3.399	3.534	3.684	3.851	4.039	4.249	4.486	4.754	19
20	3.156	3.242	3.337	3.444	3.582	3.694	3.841	4.005	4.189	4.395	4.626	4.886	5.181	20
21	3.423	3.515	3.618	3.734	3.863	4.006	4.166	4.345	4.545	4.770	5.022	5.308	5.631	21
22	3.706	3.805	3.916	4.041	4.180	4.335	4.508	4.703	4.921	5.166	5.441	5.752	6.106	22
23	4.006	4.112	4.231	4.365	4.515	4.683	4.870	5.081	5.317	5.583	5.883	6.222	6.607	23
24	4.325	4.438	4.565	4.709	4.869	5.050	5.252	5.480	5.735	6.024	6.349	6.717	7.136	24
25	4.665	4.784	4.919	5.073	5.245	5.439	5.656	5.901	6.177	6.489	6.840	7.239	7.693	25

TABELLA A-V

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	0.133	0.139	0.145	0.151	0.158	0.165	0.173	0.182	0.191	0.201	0.212	0.225	0.239	0.256	1
2	0.278	0.291	0.304	0.318	0.333	0.348	0.366	0.385	0.405	0.428	0.454	0.483	0.516	0.554	2
3	0.435	0.455	0.477	0.500	0.524	0.551	0.579	0.611	0.645	0.684	0.728	0.778	0.834	0.900	3
4	0.605	0.634	0.665	0.699	0.734	0.773	0.815	0.861	0.912	0.970	1.036	1.110	1.197	1.297	4
5	0.788	0.827	0.869	0.915	0.964	1.017	1.074	1.138	1.209	1.289	1.381	1.485	1.607	1.750	5
6	0.985	1.035	1.090	1.149	1.213	1.283	1.358	1.443	1.536	1.642	1.764	1.904	2.068	2.262	6
7	1.195	1.258	1.327	1.402	1.484	1.572	1.668	1.776	1.895	2.032	2.190	2.371	2.585	2.837	7
8	1.420	1.498	1.583	1.675	1.776	1.885	2.005	2.140	2.289	2.461	2.659	2.888	3.160	3.482	8
9	1.661	1.754	1.856	1.968	2.090	2.224	2.371	2.535	2.719	2.931	3.176	3.460	3.797	4.199	9
10	1.917	2.027	2.149	2.282	2.428	2.589	2.765	2.964	3.187	3.444	3.742	4.088	4.501	4.995	10
11	2.190	2.319	2.461	2.618	2.790	2.981	3.190	3.427	3.639	4.001	4.359	4.776	5.274	5.873	11
12	2.480	2.620	2.794	2.976	3.178	3.400	3.647	3.926	4.241	4.605	5.030	5.527	6.122	6.839	12
13	2.788	2.959	3.148	3.358	3.591	3.850	4.137	4.463	4.830	5.258	5.758	6.344	7.047	7.897	13
14	3.114	3.309	3.525	3.765	4.032	4.329	4.660	5.037	5.464	5.961	6.544	7.229	8.053	9.051	14
15	3.460	3.680	3.925	4.198	4.501	4.840	5.219	5.652	6.143	6.717	7.391	8.185	9.143	10.307	15
16	3.826	4.073	4.349	4.657	5.000	5.384	5.815	6.308	6.869	7.526	8.300	9.214	10.320	11.667	16
17	4.214	4.490	4.798	5.143	5.529	5.963	6.449	7.007	7.644	8.393	9.275	10.321	11.589	13.137	17
18	4.624	4.930	5.274	5.659	6.091	6.576	7.123	7.751	8.471	9.317	10.318	11.507	12.952	14.720	18
19	5.057	5.396	5.777	6.205	6.686	7.227	7.838	8.542	9.350	10.302	11.406	12.775	14.412	16.421	19
20	5.514	5.889	6.309	6.783	7.316	7.917	8.597	9.382	10.285	11.351	12.618	14.130	15.975	18.244	20
21	5.996	6.408	6.872	7.394	7.982	8.648	9.402	10.273	11.277	12.466	13.881	15.573	17.643	20.194	21
22	6.506	6.957	7.465	8.040	8.687	9.421	10.253	11.217	12.330	13.650	15.224	17.109	19.420	22.276	22
23	7.043	7.536	8.092	8.722	9.432	10.238	11.154	12.216	13.446	14.905	16.649	18.742	21.312	24.495	23
24	7.610	8.148	8.754	9.441	10.218	11.101	12.106	13.274	14.626	16.235	18.161	20.475	23.324	26.856	24
25	8.209	8.792	9.452	10.201	11.048	12.013	13.112	14.392	15.876	17.644	19.762	22.314	25.459	29.367	25

TABELLA A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO														Anni di servizio
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
26	4.500	4.504	4.505	4.507	4.510	4.518	4.531	4.553	4.584	4.626	4.679	4.745	4.824	4.917	26
27		4.882	4.888	4.892	4.897	4.903	4.915	4.936	4.965	5.005	5.057	5.123	5.203	5.299	27
28			5.291	5.301	5.308	5.317	5.328	5.348	5.375	5.413	5.465	5.530	5.610	5.709	28
29				5.733	5.746	5.757	5.771	5.791	5.817	5.854	5.904	5.969	6.049	6.149	29
30					6.207	6.225	6.243	6.265	6.293	6.329	6.378	6.443	6.523	6.623	30
31						6.719	6.744	6.771	6.802	6.839	6.889	6.953	7.033	7.135	31
32							7.273	7.308	7.345	7.386	7.438	7.503	7.584	7.686	32
33								7.876	7.921	7.969	8.026	8.095	8.177	8.281	33
34									8.530	8.588	8.653	8.728	8.814	8.922	34
35										9.242	9.319	9.403	9.497	9.611	35
36											10.022	10.121	10.226	10.349	36
37												10.878	10.999	11.136	37
38													11.816	11.972	38
39														12.854	39
40															40
41															41
42															42
43															43
44															44
45															45
46															46
47															47
48															48
49															49
50															50

TABELLA A-VII.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
26	5.027	5.152	5.296	5.459	5.643	5.851	6.084	6.347	6.644	6.980	7.359	7.790	8.281	26
27	5.413	5.545	5.696	5.869	6.065	6.287	6.536	6.819	7.137	7.498	7.907	8.371	8.902	27
28	5.826	5.964	6.123	6.306	6.514	6.750	7.016	7.318	7.659	8.047	8.485	8.985	9.557	28
29	6.270	6.412	6.579	6.771	6.991	7.241	7.525	7.847	8.212	8.627	9.097	9.634	10.248	29
30	6.747	6.894	7.066	7.268	7.490	7.765	8.065	8.408	8.797	9.241	9.744	10.320	10.979	30
31	7.260	7.411	7.590	7.800	8.043	8.322	8.640	9.004	9.419	9.892	10.430	11.045	11.751	31
32	7.814	7.968	8.152	8.371	8.624	8.918	9.253	9.639	10.079	10.582	11.156	11.813	12.568	32
33	8.411	8.569	8.758	8.984	9.248	9.555	9.908	10.315	10.781	11.316	11.926	12.627	13.433	33
34	9.055	9.217	9.411	9.645	9.918	10.238	10.609	11.037	11.530	12.096	12.745	13.491	14.350	34
35	9.749	9.916	10.116	10.357	10.640	10.972	11.360	11.810	12.329	12.928	13.616	14.408	15.323	35
36	10.495	10.668	10.876	11.125	11.418	11.765	12.168	12.639	13.185	13.817	14.544	15.384	16.356	36
37	11.294	11.478	11.695	11.954	12.258	12.618	13.038	13.530	14.102	14.767	15.535	16.425	17.455	37
38	12.146	12.345	12.575	12.846	13.164	13.540	13.977	14.490	15.089	15.787	16.596	17.536	18.627	38
39	13.051	13.269	13.517	13.806	14.139	14.531	14.989	15.525	16.152	16.884	17.734	18.725	19.879	39
40	14.007	14.251	14.523	14.833	15.188	15.601	16.080	16.642	17.298	18.065	18.958	20.000	21.218	40
41		15.287	15.590	15.930	16.311	16.750	17.256	17.845	18.533	19.338	20.276	21.372	22.655	41
42			16.717	17.093	17.510	17.982	18.519	19.142	19.866	20.712	21.696	22.849	24.199	42
43				18.323	18.781	19.295	19.873	20.537	21.302	22.193	23.229	24.441	25.862	43
44					20.125	20.690	21.317	22.030	22.845	23.778	24.881	26.159	27.656	44
45						22.162	22.850	23.623	24.499	25.504	26.662	28.011	29.591	45
46							24.469	25.314	26.262	27.341	28.576	30.006	31.677	46
47								27.100	28.134	29.301	30.626	32.151	33.924	47
48									30.111	31.381	32.812	34.449	36.340	48
49										33.578	35.134	36.900	38.928	49
50											37.586	39.502	41.689	50
51												42.250	44.619	51
52													47.714	52

TABELLA A-VIII

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
26	8.839	9.472	10.189	11.002	11.925	12.976	14.175	15.573	17.197	19.133	21.458	24.262	27.723	32.032	26
27	9.505	10.190	10.965	11.848	12.849	13.991	15.298	16.821	18.593	20.709	23.252	26.325	30.123	34.858	27
28	10.207	10.946	11.785	12.739	13.824	15.063	16.482	18.138	20.067	22.374	25.149	28.507	32.664	37.853	28
29	10.948	11.745	12.649	13.680	14.853	16.194	17.731	19.528	21.623	24.132	27.154	30.815	35.352	41.025	29
30	11.731	12.588	13.562	14.673	15.938	17.387	19.049	20.994	23.266	25.988	29.271	33.253	38.416	44.380	30
31	12.558	13.478	14.524	15.720	17.083	18.645	20.439	22.541	24.999	27.947	31.506	35.828	41.197	47.927	31
32	13.432	14.418	15.541	16.825	18.290	19.972	21.906	24.173	26.827	30.013	33.864	38.546	44.368	50.536	32
33	14.356	15.411	16.615	17.992	19.565	21.373	23.453	25.894	28.755	32.193	36.353	41.415	47.716	55.633	33
34	15.335	16.463	17.750	19.225	20.911	22.851	25.085	27.710	30.789	34.493	38.978	44.442	51.250	59.813	34
35	16.373	17.576	18.951	20.528	22.333	24.411	26.808	29.626	32.935	36.918	41.747	47.635	54.978	64.223	35
36	17.473	18.755	20.222	21.907	23.836	26.060	28.627	31.649	35.199	39.477	44.669	51.003	58.911	68.876	36
37	18.643	20.007	21.570	23.366	25.427	27.803	30.549	33.784	37.589	42.178	47.750	54.556	63.060	73.785	37
38	19.887	21.337	23.000	24.913	27.110	29.647	32.581	36.040	40.112	45.027	51.001	58.304	67.436	78.963	38
39	21.213	22.752	24.519	26.554	28.895	31.599	34.730	38.425	42.778	48.036	54.433	62.259	72.052	84.425	39
40	22.629	24.259	26.134	28.298	30.788	33.668	37.006	40.947	45.596	51.215	58.057	66.433	76.923	90.187	40
41	24.145	25.869	27.857	30.153	32.799	35.863	39.417	43.618	48.577	54.576	61.885	70.840	82.064	96.267	41
42	25.771	27.593	29.696	32.131	34.939	38.195	41.976	46.449	51.734	58.131	65.931	75.496	87.493	102.684	42
43	27.518	29.441	31.665	34.242	37.220	40.677	44.694	49.452	55.078	61.895	70.212	80.418	93.228	109.459	43
44	29.401	31.429	33.777	36.502	39.656	43.321	47.586	52.643	58.627	65.884	74.744	85.625	99.290	116.617	44
45	31.431	33.569	36.047	38.926	42.263	46.145	50.669	56.038	62.398	70.116	79.548	91.138	105.703	124.184	45
46	33.620	35.877	38.492	41.533	45.059	49.168	53.961	59.656	66.410	74.613	84.644	96.980	112.493	132.189	46
47	35.981	38.366	41.128	44.339	48.065	52.410	57.484	63.520	70.685	79.397	90.059	103.179	119.690	140.664	47
48	38.524	41.051	43.972	47.366	51.303	55.896	61.263	67.656	75.251	84.496	95.820	109.765	127.325	149.645	48
49	41.258	43.943	47.039	50.631	54.794	59.650	65.326	72.092	80.138	89.940	101.959	116.772	135.437	159.175	49
50	44.187	47.052	50.342	54.151	58.559	63.698	69.702	76.861	85.380	95.768	108.516	124.240	144.067	169.300	50

TABELLA *A*-IX

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	47.311	50.382	53.893	57.944	62.620	68.064	74.420	81.997	91.011	102.019	115.533	132.216	153.265	180.072	51
52	50.627	53.934	57.698	62.020	66.995	72.772	79.509	87.535	97.084	108.740	123.061	140.750	163.088	191.553	52
53	54.130	57.705	61.755	66.388	71.697	77.844	84.997	93.509	103.629	115.978	131.153	149.906	173.601	203.813	53
54		61.687	66.063	71.046	76.735	83.297	90.909	99.951	110.688	123.783	139.869	159.749	184.878	216.935	54
55			70.612	75.990	82.108	89.138	97.265	106.890	118.300	132.200	149.267	170.350	197.002	231.010	55
56				81.213	87.811	95.367	104.073	114.350	126.500	141.278	159.404	181.781	210.059	246.142	56
57					93.836	101.981	111.335	122.342	135.316	151.057	170.335	194.111	224.138	262.440	57
58						108.966	119.043	130.866	144.759	161.570	182.111	207.407	239.325	280.013	58
59							127.185	139.914	154.831	172.831	194.770	221.730	255.701	298.967	59
60								149.471	165.523	184.843	208.331	237.127	273.343	319.408	60
61									176.817	197.593	222.795	253.621	292.308	341.427	61
62										211.061	238.148	271.214	312.624	365.098	62
63											254.366	289.889	334.293	390.456	63
64												309.615	357.295	417.501	64
65													381.591	446.211	65
66														476.537	66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella A

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 %

Mortalità degl'insegnanti pensionati del Monte (1895-1914)

Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
18	17.63	39	14.66	60	9.90
19	17.52	40	14.48	61	9.61
20	17.42	41	14.29	62	9.32
21	17.31	42	14.10	63	9.02
22	17.19	43	13.91	64	8.72
23	17.08	44	13.72	65	8.41
24	16.96	45	13.52	66	8.11
25	16.83	46	13.32	67	7.81
26	16.70	47	13.11	68	7.50
27	16.57	48	12.90	69	7.21
28	16.43	49	12.69	70	6.92
29	16.29	50	12.47	71	6.64
30	16.14	51	12.25	72	6.36
31	15.99	52	12.02	73	6.09
32	15.84	53	11.78	74	5.82
33	15.68	54	11.54	75	5.55
34	15.52	55	11.28	76	5.28
35	15.36	56	11.02	77	5.02
36	15.19	57	10.75	78	4.75
37	15.02	58	10.47	79	4.49
38	14.84	59	10.19	80	4.23

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *B*.

Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A* e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto), per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

allegata all'Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli insegnanti che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al periodo riscattato, in ogni caso non maggiore di anni 10. *(Art. 80 dell'ordinamento).*

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

Norme per l'applicazione della Tabella C.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore, per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli insegnanti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Segue: TABELLA C.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI										Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	21
22	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	22
23	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	23
24	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	24
25	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	25
26	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	26
27	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	27
28	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	28
29	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	29
30	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	30
31	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	31
32	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0114	0,0105	32
33	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0114	0,0105	33
34	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0105	34
35	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	35
36	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	36
37	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	37
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	38
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	39
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	40
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	41
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	42
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	43
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	45

Segue: TABELLA C.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI										Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	46
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	47
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0117	0,0108	48
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	49
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	50
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	51
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	52
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131	0,0120	0,0111	53
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0112	54
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	55
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	56
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134	0,0123	0,0114	57
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135	0,0124	0,0115	58
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136	0,0125	0,0116	59
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0118	60
61	0,0863	0,0447	0,0308	0,0240	0,0199	0,0172	0,0152	0,0138	0,0128	0,0119	61
62	0,0864	0,0448	0,0310	0,0241	0,0200	0,0173	0,0154	0,0140	0,0129	0,0121	62
63	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0156	0,0142	0,0131	0,0123	63
64	0,0867	0,0450	0,0312	0,0244	0,0203	0,0176	0,0157	0,0144	0,0133	0,0125	64
65	0,0868	0,0452	0,0314	0,0245	0,0205	0,0178	0,0159	0.0146	0,0136	0,0128	65
66	0,0870	0,0453	0,0316	0,0247	0,0207	0,0180	0,0162	0,0148	0,0138	0,0131	66
67	0,0872	0,0455	0,0318	0,0250	0,0209	0,0183	0,0165	0,0151	0,0142	0,0134	67
68	0,0874	0,0458	0,0320	0,0252	0,0212	0,0186	0,0168	0,0155	0,0145	0,0138	68
69	0,0876	0,0460	0,0323	0,0255	0,0215	0,0189	0,0171	0,0159	0,0149	0,0142	69
70	0,0879	0,0463	0,0326	0,0258	0,0219	0,0193	0,0175	0,0163	0,0154	0,0147	70

Segue: TABELLA *C*

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI										Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	0,0882	0,0466	0,0329	0,0262	0,0223	0,0197	0,0180	0,0168	0,0159	0.0152	71
72	0,0885	0,0470	0,0333	0,0266	0,0227	0,0202	0,0185	0,0173	0,0164	0,0158	72
73	0,0889	0,0474	0,0338	0,0271	0,0232	0,0207	0,0190	0,0179	0,0170	0,0164	73
74	0,0893	0,0478	0,0342	0,0276	0,0237	0,0213	0,0196	0,0185	0,0177	0,0171	74
75	0,0897	0,0483	0,0348	0,0281	0,0243	0,0219	0,0203	0,0192	0,0184	0,0179	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104779) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 3 —